



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI EX ART. 7, COMMI 6 E
6 BIS, D.LGS. 30/03/2001 N.165**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA IN DATA**

29 OTTOBRE 2020

Art. 1) Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione del D. Lgs. 165/2001, disciplina le procedure per il conferimento di incarichi ad esperti estranei all'amministrazione con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 2) Presupposti

1. L'Automobile Club Massa Carrara, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le proprie funzioni e strutture per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale, ancorché appartenente a strutture diverse.

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'A.C.MS può conferire a soggetti esterni gli incarichi di cui all'art. 1.

2. Possono essere conferiti incarichi individuali ai sensi dell'art.1 in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto dell'incarico deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati dall'Ente, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) deve sussistere la comprovata mancanza, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, allo svolgimento dell'incarico;
- c) devono essere preventivamente determinati i contenuti, i criteri e la durata per lo svolgimento dell'incarico;
- d) il compenso deve essere determinato almeno nel massimo e proporzionale rispetto all'attività da svolgere e/o alla complessità della materia;
- e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, in relazione ai requisiti professionali richiesti.

3. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

Art. 3) Incarichi di modico valore

1. Per gli incarichi di valore inferiore a euro 2.000,00 oltre IVA, da computarsi cumulativamente nel corso di un anno solare, l'ente con determinazione del Direttore potrà procedere con affidamento diretto fiduciario, tenuto conto del favorevole rapporto costi/benefici riguardante l'attivazione di una procedura di selezione, anche semplificata.

Art. 4) Requisiti dei soggetti incaricati

1. Gli incarichi possono essere affidati esclusivamente ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione.

2. Non occorre il possesso del titolo di laurea e di specializzazione universitaria in caso di incarichi riferiti a:

- a) attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali, quali, ad esempio, insegnanti ed istruttori di scuola guida per lo svolgimento di corsi di educazione stradale;
- b) attività che devono essere svolte da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali;
- c) attività di carattere informatico;
- d) supporto dell'attività didattica e di ricerca.

Art. 5) Pubblicità della selezione

1. Per incarichi di valore superiore a 2.000 euro oltre Iva o qualora non si proceda con le modalità previste dall'art. 3, l'avvio della procedura comparativa è comunicato con un apposito avviso da pubblicare sul sito internet dell'Automobile Club nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, nel quale sono evidenziati:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) i criteri predeterminati per la valutazione comparativa delle domande quali, ad esempio: titolo di studio, possesso di requisiti professionali attestati dall'iscrizione in albi, abilità professionali riferite allo svolgimento dell'incarico, precedenti esperienze documentate, disponibilità temporale, tempi di realizzazione dell'incarico, precedenti esperienze analoghe presso l'A.C., contenuti della proposta operativa, compenso ecc.;
- d) durata, luogo di svolgimento dell'incarico, e modalità di realizzazione del medesimo ed il livello di coordinazione;
- e) compenso previsto per la prestazione;
- f) il tipo di rapporto contrattuale con l'Ente per lo svolgimento dell'incarico;
- g) riferimenti dell'Ufficio e del sito internet presso il quale richiedere o scaricare l'eventuale modulistica per la presentazione dei curricula, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica qualora richiesti;
- h) termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- i) luogo, data ed ora della selezione.

2. Le procedure di selezione potranno essere espletate non prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Art. 6) Modalità di selezione - Procedura comparativa

1. L'Organo amministrativo o la persona da questi designata, eventualmente insieme ad apposita Commissione, procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte presentate considerando i seguenti elementi:

- qualificazione professionale dei candidati;
- esperienze già maturate nel settore di riferimento.

2. Altri criteri di scelta dell'affidatario dell'incarico possono riguardare l'offerta economica relativa al compenso o l'inclusione nella proposta progettuale di prestazioni aggiuntive rispetto a quanto richiesto dall'avviso di selezione. In tal caso, i criteri aggiuntivi di selezione devono essere predeterminati e comunicati nell'avviso.

Art. 7) Casi di deroga all'esperimento della procedura selettiva

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, gli Organi dell'Ente possono conferire incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione nei seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta la procedura selettiva di cui al precedente art. 5;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate, da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per prestazioni specialistiche che per loro natura o per l'oggetto dell'attività siano incomparabili, qualora si motivi la scelta dell'affidamento diretto con la necessità di acquisire tale prestazione (ad es. prestazioni artistiche o culturali);
- d) per prestazioni specialistiche di natura legale amministrativa, contabile, fiscale su materie che rivestano particolare complessità e che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale dell'Ente o alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale;
- e) per prestazione occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto d'intuito personale che consente il raggiungimento del fine prefissato dall'amministrazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile al rimborso spese (quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la pubblicazione di traduzioni, lo svolgimento di lezioni in materia di educazione stradale);

- f) quando la materia oggetto dell'incarico non si limiti alla competenza dell'Automobile Club Massa Carrara, ma sia rilevante a livello dell'intera Federazione dell'ACI e, pertanto, il consulente sia scelto su indicazione dell'Ente federante;
- g) per prestazioni di natura redazionale relative alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'attività del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- h) per la partecipazione di esperti o testimonial, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze, convegni e seminari e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico.

Art. 8) Obblighi di pubblicità

1. Prima di stipulare il contratto di incarico, il Direttore acquisisce, ai sensi dell'art.15 d.lgs. n. 33/2013 e art.53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001:
 - a) il curriculum vitae dell'incaricato;
 - b) la dichiarazione, resa dall'incaricato sui dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - c) la dichiarazione, resa dall'incaricato, di assenza di conflitto di interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico.
2. Sulla base della documentazione acquisita il Direttore rilascia un'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e, in caso di esito favorevole, dà seguito al conferimento dell'incarico.
3. Dell'affidamento di ogni incarico viene data tempestiva pubblicità ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dello stesso sul sito Istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezioni Consulenti e Collaboratori e Bandi e Contratto
4. Sempre ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33 del 2013, l'affidamento viene altresì comunicato tramite il **portale PERLAPA**.
5. Le pubblicazioni e comunicazioni di cui sopra sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art.3, comma 18 Legge n. 244/2007.
6. Ai sensi dell'art.1, comma 173, della Legge n. 266/23.12.2005, gli atti relativi agli incarichi di consulenza ed agli incarichi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza che comportino indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate superiori a euro 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti.
7. Sono qualificate come "consulenze" gli incarichi che prevedono lo studio e la soluzione di questioni inerenti l'attività dell'amministrazione committente; le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Art. 9) Contratto di incarico

1. In esito agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, il Direttore affida l'incarico attraverso stipula in forma scritta di contratto di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa, o attraverso lettera di incarico, indicando:
 - a) generalità del contraente;
 - b) oggetto della prestazione;
 - c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni ed eventuali verifiche;
 - d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. Nei casi in cui il professionista individuato operi, a qualsiasi titolo, presso uno studio associato il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista, anche ai fini della acquisizione delle dichiarazioni previste nell'art. 9.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

4. L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.
5. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantire continuità nello svolgimento.
6. Non è ammesso il rinnovo automatico del contratto di collaborazione.
7. L'eventuale proroga del contratto stipulato può avvenire, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, escluso ogni incremento del medesimo.
8. Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale insieme alle dichiarazioni, attestazioni e documenti di cui all'art.9 comma 3.

Art. 10) Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Ente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Ente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l'Ente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Per gli incarichi che prevedono lo svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione costituisce requisito essenziale la consegna all'amministrazione di una relazione scritta nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.